

Causa C-553/07

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

contro

M. E. E. Rijkeboer

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad van State)

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Tutela della vita privata — Cancellazione dei dati — Diritto di accesso ai dati ed alle informazioni sui destinatari dei dati — Termine per l'esercizio del diritto di accesso»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 22 dicembre 2008	I - 3891
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 maggio 2009	I - 3919

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 12, lett. a)].

Il diritto al rispetto della vita privata, enunciato all'art. 1, punto 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, implica che la persona interessata possa assicurarsi che i suoi dati personali siano trattati in modo corretto e lecito, vale a dire, in particolare, che i dati di base che la riguardano siano corretti e vengano inviati a destinatari autorizzati. Come enunciato al quarantunesimo 'considerando' della direttiva, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, la persona interessata deve disporre del diritto d'accesso ai dati che la riguardano che sono oggetto di trattamento.

L'art. 12, lett. a), della direttiva 95/46 impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati nonché al contenuto delle informazioni comunicate non solo per il presente, ma anche per il passato. Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costi-

tuiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l'interesse della persona di cui trattasi a tutelare la propria vita privata, in particolare, tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46 e, dall'altra, l'onere che l'obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento.

Una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in misura corrispondente l'accesso a tali informazioni, benché i dati di base vengano conservati molto più a lungo, non può costituire un giusto equilibrio tra l'interesse e l'obbligo in questione, salvo che si dimostri che conservare tali informazioni più a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.

(v. punti 49, 70 e dispositivo)